



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°310 del 28/02/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARADONNA LORENZO FINO AL 30/04/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.88 SGS DEL 9/01/2020 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – LUPA FRASCATI A.S.D. del 5/01/2020 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.278 del 7/02/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società Futbolclub s.r.l., con il quale chiedeva la rivisitazione nonché la riduzione della squalifica del calciatore Caradonna Lorenzo; esaminati gli atti ufficiali, questa Corte precisa che, relativamente alla squalifica del calciatore Caradonna Lorenzo, si evince che il comportamento tenuto dal calciatore in questione, alla luce dei fatti e delle conseguenze non è sembrato così violento, come indicato nel referto arbitrale: riprova ne è altresì il fatto che il ragazzo colpito dal Caradonna non ha avuto nessuna conseguenza ed è anzi rimasto in campo, continuando e portando regolarmente al termine la gara. Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Caradonna Lorenzo al 5/03/2020.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

58) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MARIELLO MASSIMILIANO PER 3 GARE E DEL CALCIATORE TOSCHEI DANIELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.198 C5 DEL 5/02/2020
(Gara: GAP SSD ARL – VIRTUS SAN GIUSTINO del 3/02/2020 – Campionato Juniores C5 Fascia B Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.289 del 14/02/2020

La Gap SSD a r.l., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale venivano squalificati per tre gare sia l'allenatore Mariello Massimiliano che il calciatore Toschei Daniele, per aver, il primo, rivolto, reiteratamente, all'arbitro espressioni offensive ed il secondo minacce ed offese allo stesso, dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

A sostegno della propria tesi difensiva la predetta Società negava che sia l'allenatore che il calciatore avessero offeso e minacciato il direttore di gara e pertanto chiedeva una diminuzione della sanzione per entrambi.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società ricorrente, ritiene che non ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c.g.s.), emerge quanto segue:

al 27° minuto della seconda frazione di gioco il calciatore della squadra ospitante Toschei Daniele, veniva espulso per condotta violenta ai danni di un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, il predetto proferiva espressioni minacciose ed offensive all'indirizzo dell'arbitro, espressioni che reiterava al termine della gara;

al 29° minuto del secondo tempo l'allenatore sempre della squadra ospitante (Mariello Massimiliano), veniva espulso per aver rivolto all'arbitro numerose offese, che reiterava alla notifica del provvedimento di espulsione.

Chiarito ciò, va preliminarmente evidenziato che è inammissibile il ricorso in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Mariello ai sensi dell'art. 137, comma 3 del c.g.s.; relativamente alla sanzione irrogata a carico del calciatore Toschei, essa appare congrua e meritevole di conferma alla luce delle azioni poste in essere dallo stesso.

Pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 SGS DEL 30/01/2020 (Gara: AURELIA ANTICA – TEVERE ROMA del 26/01/2020 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la Società;

La Società ASD Aurelia Antica impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Aurelia Antica poiché, nella situazione venutasi a creare, visti gli animi surriscaldati, l'arbitro, secondo anche quanto previsto dalle norme vigenti, avrebbe potuto e dovuto richiedere collaborazione dei capitani e vicecapitani della squadra, o dei dirigenti; non facendolo, non ha messo in atto tutti i provvedimenti opportuni e necessari, in quanto gli autori dei presunti atti di violenza erano in campo e facilmente riconoscibili.

L'organo giudicante ritiene quindi che il direttore di gara non abbia utilizzato tutti gli strumenti in suo possesso per far proseguire la gara prima eventualmente di procedere alla sospensione della stessa, fischiando la fine dopo i primi 3 minuti del recupero.

Visto altresì che dalla lettura di referto e supplemento non emerge chiaramente un clima ostile o comunque pericoloso nei confronti del direttore di gara, da impedirgli di portare la gara al termine, visti anche i pochi minuti rimasti;

tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, ordinando la ripetizione della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SUBIACO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BASILICO PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 12/02/2020
(Gara: VIS SUBIACO – NOMENTUM del 9/02/2020 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società ASD Vis Subiaco reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.284 del 12.02.2020;
esaminati gli atti ufficiali.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del C.G.S.

Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso il 17.02.2020 senza l'osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: "*Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*"; tale omissione comporta, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo.

Quanto sopra rilevato assorbe l'esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

63) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.D. GDC PONTE DI NONA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIPOLLONE MIRKO FINO AL 30/04/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.138 SGS DEL 13/02/2020

(Gara: TOR SAPIENZA SRL – GDC PONTE DI NONA del 9/02/2020 – Campionato Under 17 Regionali Eccellenza Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.300 del 21/02/2020

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società GDC Ponte di Nona reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 138 del 13.02.2020;
esaminati gli atti ufficiali.

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del C.G.S.

Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso il 17.02.2020 senza l'osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: "*Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare*"; tale omissione comporta, quindi, l'inammissibilità del proposto reclamo.

Quanto sopra rilevato assorbe l'esame di ogni altra questione dedotta nel ricorso.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 28 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli